



Consonanze 23

FORME E MODALITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA NEL MONDO GRECO E ROMANO: TERRA, CAVE, MINIERE

a cura di Michele Faraguna e Simonetta Segenni



Forme e modalità di gestione amministrativa
nel mondo greco e romano:
terra, cave, miniere

a cura di Michele Faraguna e Simonetta Segenni

LEDIZIONI

CONSONANZE

Collana del
Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici
dell'Università degli Studi di Milano

diretta da Giuseppe Lozza
23

Comitato scientifico

Benjamin Acosta-Hughes (The Ohio State University), Giampiera Arrigoni (Università degli Studi di Milano), Johannes Bartuschat (Universität Zürich), Maria Patrizia Bologna (Università degli Studi di Milano), Alfonso D'Agostino (Università degli Studi di Milano), Maria Luisa Doglio (Università degli Studi di Torino), Bruno Falchetto (Università degli Studi di Milano), Alessandro Fo (Università degli Studi di Siena), Luigi Lehnus (Università degli Studi di Milano), Maria Luisa Meneghetti (Università degli Studi di Milano), Michael Metzeltin (Universität Wien), Silvia Morgana (Università degli Studi di Milano), Laurent Pernot (Université de Strasbourg), Simonetta Segenni (Università degli Studi di Milano), Luca Serianni (Sapienza Università di Roma), Francesco Spera (Università degli Studi di Milano), Renzo Tosi (Università degli Studi di Bologna)

Comitato di Redazione

Stefania Baragetti, Guglielmo Barucci, Virna Brigatti, Edoardo Buroni, Silvia Gazzoli, Maddalena Giovannelli, Cecilia Nobili, Marco Pelucchi, Stefano Resconi, Luca Sacchi, Francesco Sironi

Tutti i volumi della collana sono sottoposti a peer review

ISBN 978-88-5526-198-2

Forme e modalità di gestione amministrativa nel mondo greco e romano: terra, cave e miniere, a cura di Michele Faraguna e Simonetta Segenni

© 2020

Ledizioni – LEDIpublishing

Via Alamanni, 11 20141

Milano, Italia

www.ledizioni.it

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno o didattico, senza la regolare autorizzazione

Indice

Introduzione	I
MICHELE FARAGUNA, SIMONETTA SEGENNI	
Oro, argento, legno, e non solo. Aspetti economici e sociali dell'ascesa della Macedonia nell'età di Filippo II	5
MANUELA MARI	
“La terra che, se seminata, non dà frutti, se scavata, nutre molta più gente che se producesse grano”: ulteriori riflessioni sulle cave di pietra in Attica	23
DANIELA MARCHIANDI	
Marmor Luculleum, Teos, and Imperial Administration. A Reconsideration	85
ALFRED M. HIRT	
Non solo marmo. Novità sulle cave di travertino dalle iscrizioni dipinte del Colosseo	101
SILVIA ORLANDI, ROSSELLA REA	
La cava romana di Fossacava (Carrara): <i>labra</i> , blocchi e sigle da uno scavo archeologico	121
EMANUELA PARIBENI	
Considerazioni sulla gestione delle cave lunensi: la colonia, l'imperatore, l'imprenditoria privata	147
SIMONETTA SEGENNI	
Funzionari pubblici e <i>chora</i> : osservazioni sulla gestione delle terre nelle città greche tra età classica ed ellenismo	171
DONATELLA ERDAS	

La città greca e il controllo amministrativo sulla terra: ἀναγραφάι su base personale e su base reale	189
MICHELE FARAGUNA	
L'«impedimento da parte del re»: diritto ed economia sulle terre della Corona nei regni ellenistici	213
UGO FANTASIA	
L'organizzazione e la gestione della terra in Alto Egitto in età ellenistica e i suoi sviluppi nella prima età romana	235
SILVIA BUSSI	
Aspetti e problemi della gestione dell' <i>ager publicus</i> all'inizio del II secolo a.C.	253
MICHELE BELLOMO	
<i>Agri e silvae</i> . Lo sfruttamento di risorse pubbliche nella <i>Lex Coloniae Genetivae Iuliae</i>	269
FEDERICO RUSSO	
Terreni suburbani ad uso funerario, tra epigrafia e diritto. Il formulario delle iscrizioni sepolcrali della Roma tardorepubblicana	289
LUCA VERONI	
La creazione della <i>ratio priuata</i> . Un'ipotesi di lavoro	309
MARCO MAIURO	

Funzionari pubblici e *chora*: osservazioni sulla gestione delle terre nelle città greche tra età classica ed ellenismo

Donatella Erdas

Nel passare in rassegna le magistrature indispensabili alla vita della polis, e in particolare quelle essenziali per il buon ordine di ciascuna città, nel VI libro della *Politica* Aristotele si soffermava in primo luogo sugli *agoranomoi* e sull'amministrazione del mercato; ma immediatamente dopo, seguendo un ordine di necessità, menzionava gli *astynomoi*, individuando tra le loro competenze anche la conservazione dei confini fra le proprietà in ambito urbano, e facendoli immediatamente seguire dagli *agronomoi* e dagli *hyloroi*, due analoghe magistrature che si occupavano del controllo e dell'ispezione delle terre extraurbane.¹ *Astynomoi*, *agronomoi* e *hyloroi* saranno poi nuovamente menzionati più avanti, nel VII libro, a proposito della collocazione degli uffici preposti allo svolgimento delle loro funzioni. In un importante contributo del 1988² Mauro Corsaro individuava non casualmente come punto di partenza per lo studio delle procedure di recupero delle terre pubbliche nella Grecia ellenistica proprio l'indagine sulle magistrature preposte al controllo dei confini dei terreni nella *chora* delle città. Ne emergeva un quadro molto ricco e sfaccettato che, grazie anche all'apporto delle fonti epigrafiche, può essere esteso in modo produttivo ad altri settori dell'amministrazione delle terre nelle città greche, soprattutto a partire dall'età classica. È quanto si cercherà di fare nelle pagine che seguono, proponendo alcune riflessioni sulle competenze dei funzionari connessi con l'amministrazione agraria, all'interno di una rassegna tematica delle principali figure operanti nella gestione delle terre cittadine, e dedicando una particolare attenzione all'evidenza epigrafica, piuttosto feconda in quest'ambito.

Pur nelle ovvie differenze legate a ragioni cronologiche, all'autonomia amministrativa, alle diversità regionali e di estensione e produttività del territorio di ciascuna polis, i funzionari che venivano chiamati a diverso titolo a gestire la *chora* nelle realtà poleiche greche sono riconducibili essenzialmente a tre categorie

1. Arist. *Pol.* VI 1321b 12-30; 7, 1331b 9-18. Per gli *astynomoi* ad Atene vd. anche Arist. *Atb. Pol.* 50, 2, in cui sono menzionati dieci *astynomoi* estratti a sorte annualmente, cinque in città e cinque nel Pireo.

2. Corsaro 1990.

legate al loro statuto all'interno della polis: 1) magistrati con ampie competenze; 2) magistrature istituite da una città appositamente per controllare determinati settori dell'amministrazione agraria; infine, a un livello istituzionale meno complesso, 3) commissioni costituite da privati cittadini nominati *ad hoc* con mansioni specifiche legate alla gestione delle terre. In alcuni casi queste categorie di funzionari venivano affiancate da tecnici specializzati, anche se nella documentazione soprattutto epigrafica sono raramente menzionati (con qualche eccezione a cui si farà accenno più avanti).

1. Misurazione dei terreni e dei confini

Si è già detto che nella tassonomia aristotelica delle magistrature cittadine il primo ambito in ordine di necessità è quello dei funzionari addetti al controllo dei confini urbani ed extraurbani. Anche l'evidenza documentaria riserva la medesima attenzione verso la delimitazione della *chora*, mostrando un gran numero di figure che operano nel campo della misurazione e della delimitazione del territorio cittadino (pubblico e privato) tramite *boroï*. Il compito di questi funzionari è senz'altro quello di assicurare protezione all'assetto agrario preesistente; in alcuni casi è invece connesso a esigenze contingenti di ripartizione agraria. Operazioni di tal genere, normalmente molto strutturate e che procedevano spesso per livelli progressivi, si rendevano necessarie in primo luogo, come è noto particolarmente in ambito colonario o cleruchico, nei casi di primo stanziamento in un territorio; ma anche quando una parte della *chora* della città lasciata libera veniva assegnata a nuovi *politai*; o quando era necessario recuperare e riassegnare delle terre che erano state confiscate. In questa prospettiva è inevitabile considerare in via preliminare il caso noto e particolarmente rilevante dei funzionari menzionati nelle clausole relative alle procedure di distribuzione delle terre nel decreto di fondazione dell'*apoikia* di Brea, *IG I³ 46*, ll. 10-12. Lo *psephisma* prescrive l'elezione di dieci γεωνόμοι, uno per tribù, con l'incarico di distribuire la terra (γεωνόμος δὲ ἡλεῖσθ[αι δέκα] | [ἀνδρας], ἕνα ἐχ φυλῆς; ἡοῦτοι δὲ νεμάντ[ον τὲν] | [γῆν , κτλ.).³

I *geonomoi* sono menzionati soltanto in questa iscrizione e dai lessicografi (con la variante *geonomaï*), ma sempre nel medesimo contesto, probabilmente avendo in mente proprio questo documento.⁴ Esichio infatti attribuiva ai γε-

3. Sull'iscrizione vd. note bibliografiche e commento di Osborne-Rhodes, *GHI* 142; per la forma di stanziamento nel territorio proposto nel decreto vd. anche Erdas 2006; per la datazione negli anni tra il 434 e il 432 a.C. e la localizzazione dell'*apoikia* vd. ora Psoma 2016.

4. La menzione di Cratino in Hesych. s. v. Βρέα (cf. fr. 426 K-A) è dubbia e potrebbe trattarsi di un errore, non insolito, per Cratero lo storiografo macedone (su cui vd. Erdas 2002, 243-249, F 23).

ωνόμαι la funzione di dividere la terra nelle *apoikiai*, e così anche Fozio.⁵ Già l'atticista Frinico, tuttavia, nel fornire una spiegazione del significato di γεωνόμης, distingueva tra *geonomes* e *geometres*, chiarendo in modo inequivocabile che nel primo caso si trattava di funzionari latori di un incarico specifico di distribuzione dei lotti a ciascun avente diritto – e che sappiamo dal decreto di Brea essere istituiti *ad hoc* –, mentre nel secondo di tecnici specializzati nella misurazione dei lotti (Phryn., *Praep. soph.* p. 57, l. 15: γεωνόμης καὶ γεωμέτρης: <διαφέρει>, ὅτι γεωνόμης μὲν ὁ διανέμων ἐν ταῖς ἀποικίαις ἐκάστῳ τὸν κλῆρον, γεωμέτρης δὲ ὁ μετρῶν τοὺς κλήρους).⁶ Si ipotizza con buona verosimiglianza che alla base del lavoro della commissione dei *geonomai* vi fosse una verifica delle dimensioni e della qualità dei lotti da distribuire, che tuttavia non sappiamo se venisse svolta dai *geonomai* stessi, o più probabilmente fosse assegnata a funzionari dedicati, analoghi agli *horistai*, che vediamo operare ad Atene in altri casi (come ad es. nel decreto per la locazione di terreni nel santuario di Codros, Neleus e Basile, *IG I³ 84*, su cui vd. *infra*) e in altre poleis, probabilmente sempre affiancati da misuratori (γεωμέτραι, γεωδαῖται *vel sim.*).⁷ In ogni caso la vertenza su come (e a chi) assegnare la terra già ripartita, che segue una valutazione su dimensioni e qualità dei lotti da assegnare, spetta ai *geonomoi*, il cui ruolo istituzionale è garantito tra l'altro dal fatto che sono stati eletti per decreto.

Rimanendo nell'ambito della verifica delle dimensioni dei lotti e del controllo dei confini tra un lotto e l'altro, ma in ben altro contesto documentario, è appena il caso di menzionare gli *horistai* operanti a Chio nei noti documenti d'affitto delle terre della comunità (fratria?) dei Klytidai, del IV secolo a.C. In uno dei lotti di terreni di proprietà dei Klytidai sottoposti a locazione ricade anche della terra che gli *horistai* hanno stabilito essere proprietà dei Klytidai dopo averne delimitato i confini (Pernin, *Baux* 130, l. 11: [τὰ ἐπό]μενα τῆι γῆι πάντα ἐστὶν ἐμὰ καὶ | [...] ἢ ἐν Ἀνδίνῃ ἦν οἱ ὀρίσται ὠρι[σ]αν Κλυ]τιδῶν εἶναι). È pienamente condivisibile l'ipotesi avanzata da Ugo Fantasia che si tratti di una commissione di individui incaricati *ad hoc* piuttosto che di una magistratura.⁸ Anche al di fuori di Chio, in ogni caso, gli *horistai* sembrano agire sempre sotto incarico straordinario, piuttosto che in qualità di funzionari della polis.⁹ Un caso dubbio è costituito

5. Hesych., s. v. γεωνόμαι: οἱ ἐν ταῖς ἀποικίαις διαιτῶμενοι κληροῦχοι καὶ νέμοντες τὴν γῆν; Phot., γ 99, s. v. Γεωνόμας τοὺς διανέμοντας τὴν γῆν ἐν ταῖς ἀποικίαις.

6. Lemma ripreso anche in Phot. γ 99 s. v. γεωνόμας.

7. Il caso dell'*apoikia* ateniese di Brea è spesso accostato per questioni cronologiche e di stanziamento nel territorio alla fondazione di Thurioi, meglio nota grazie alle fonti letterarie, soprattutto Diod. 12, 10, 3-7 (vd. Moggi 1979 e Cordano 2004, con notazioni sulle modalità di misurazione e occupazione del territorio, in part. 241-246 per la *keisis* della città in Diodoro). Per i *geodaitai* vd. Call. *Aet.*, fr. 43, 64-65 Pfeiffer, Harder = 50, 64-65 Massimilla.

8. Fantasia 1977, 27-55. Nell'ambito di un'ampia bibliografia si rimanda in particolare alla trattazione recente ed esaustiva di Pernin, *Baux* 130, 263-270.

9. Vd. anche le considerazioni di Lalonde in *Athenian Agora* XIX, 5-6.

dagli *horistai* del Pireo, menzionati in un decreto del demo, di cui purtroppo non è pervenuta la parte iniziale e che si data intorno alla metà del IV secolo, relativo a questioni sacre del Thesmophorion (*IG II² 1177*; *LSCG 36*).¹⁰ Qui infatti, alla l. 22 gli *horistai* sono incaricati di provvedere alla pubblicazione del decreto insieme al demarco (*IG II² 1177*, ll. 21-24: ἀναγρ[ά]ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τοὺς ὀριστὰς μετὰ τοῦ δημάρχου καὶ στήσαι πρὸς τῆι ἀναβάσει | τοῦ θεσμοφορίου): un compito istituzionale in virtù del quale è stato ritenuto che si tratti di magistrati dei demi, probabilmente legati al recupero di terreni del Thesmophorion. Se si esclude la prescrizione di pubblicare il decreto, agli *horistai* infatti non è assegnato alcun altro incarico istituzionale, almeno nella parte conservata del testo; le competenze giudiziarie sono affidate interamente al demarco, il quale ha il compito di imporre multe e istruire i casi in tribunale (ll. 13-16).¹¹ Dunque non è escluso che qui gli *horistai* costituiscano semplicemente un collegio di demoti con incarichi specifici nel campo delle delimitazioni di proprietà, che affiancava il demarco.

Nei casi esaminati finora, ma anche altrove, emerge in maniera inequivocabile un legame tra le figure degli *horistai* e la delimitazione di terre riservate alla divinità.¹² Il dato è stato ben valorizzato da Mario Lombardo in un contributo recente,¹³ ed è presente per quanto concerne la tradizione letteraria in due frammenti rispettivamente di Androzione (*FGrHist 324 F30*) e di Filocoro (*FGrHist 328 F155*) relativi alla *chora* eleusina. Entrambi gli storici riportavano la notizia secondo la quale, nella disputa che contrappose Atene e Megara in merito all'occupazione abusiva di alcune aree della *Hiera Orgas* da parte di privati, furono designati come *horistai* lo *hierophantes* e il *dadouchos*, e a loro si dovette una nuova delimitazione del territorio con *stelai* e una nuova consacrazione.¹⁴ Dunque due figure legate al santuario, quindi funzionari con competenze sacrali, furono investite per l'occasione del compito di verificare la delimitazione delle terre consacrate alle divinità eleusine. Dei fatti che precedettero questo evento, datato al 350/49 a.C., ci fornisce maggiori informazioni un decreto attico del 352/1 a.C. (*IG II³ 292*).¹⁵

Così, anche nel testo epigrafico che descrive in modo più dettagliato l'opera degli *horistai*, le tavole di Eraclea in Lucania (*IG XIV 645, 325-300 a.C.?*), le terre sottoposte a revisione, recupero, delimitazione e assegnazione in locazione ed enfiteusi sono quelle relative ai santuari di Dioniso e Atena Poliade. Qui gli *horistai*

10. Nuova edizione e commento in *CGRN 78* (<http://cgrn.ulg.ac.be/file/78/>).

11. Proprio in virtù delle sue competenze in ambito giudiziario è stato proposto infatti di considerare il demarco del Pireo come carica istituita dalla polis e non dal demo, diversamente dai demarchi di altri demi (Whitehead 1986, 396). Sulle funzioni del demarco vd. Georgoudi 2007.

12. Vd. anche la presenza in *IG I³ 84*, decreto del santuario di Kodros, Neleos e Basile.

13. Lombardo 2013, cui si rimanda per i riferimenti bibliografici e per l'esautiva trattazione sugli *horistai*, che va ben oltre lo studio delle tavole di Eraclea (su cui vd. *infra*).

14. Sul frammento filocoreo vd. ora Costa 2018, oltre al commento di Jacoby *ad loc.*

15. Sull'episodio e sull'iscrizione del 352/1 a.C. vd. Scafuro 2003.

vengono eletti a formare una commissione costituita appositamente per stabilire i confini, delimitare, misurare, dividere, e più avanti viene detto anche recuperare, il territorio dei due santuari (I, ll. 8-11: ἀνέγραψαν τοὶ ὀρισταὶ τοὶ χαιρεθέντες ἐπὶ τὼς χώρος τὼς ἱαρῶς τὼς τῷ Διονύσω | Φιλώνυμος Ζωπυρίσκω κτλ., καθ' ἃ <ὠρ>ίζαν καὶ ἔτερμάξαν καὶ συνεμετρήσαν καὶ ἔμερίξαν τῶν ἡρακλείων δια<γ>νόντων ἐν κατακλήτῳ ἀλίαι; I, ll. 48-50: ταύταν τὰν γὰν κατεσώισα|μες ἐγδικαξαμένοι δίκας τριακοσταίας τοῖς τὰν ἱαρὰν γὰν φι|δίαν ποῖόντασιν). Per il santuario di Dioniso la commissione è costituita da cinque *horistai* (I, ll. 2-7 e 97-99), assistiti nelle operazioni di misurazione da un tecnico, un *gametras* (I, l. 187), per quello di Atena Polias da tre (II, ll. 1-5). Essi hanno anche mansioni di tipo giudiziario, con facoltà di istruire processi contro coloro che si erano appropriati indebitamente della terra (I, 48-50) – similmente ai *kritai* di Halaesa, collegio incaricato di risolvere le controversie legate a lotti di privati confinanti col territorio della città nelle *tabulae Halaesinae* (metà del II sec. a.C.).¹⁶

Dunque dal testo si ricava chiaramente che si tratta di una commissione straordinaria incaricata di liberare la *chora* delle due divinità da una situazione di incuria e indebita appropriazione da parte di privati, e non di una magistratura già operante a Eraclea, nonostante le mansioni che è chiamata a svolgere rivestano una certa responsabilità istituzionale. Del resto anche in contesti di controversie internazionali, che esulano dall'orizzonte poleico oggetto di questo studio, e che dunque per altre ragioni non possono essere posti sullo stesso piano, i giudici chiamati a dirimere le controversie territoriali sono *politai* di una terza città chiamata a svolgere il ruolo di arbitro. In *I.Priene* (2014) 132, caso anch'esso piuttosto noto della controversia sorta tra Samo e Priene per il possesso dei territori della Batinetis e del Karion, lungo il confine tra le due poleis compromessi da interventi sia delle due città sia di privati, gli arbitri che formulano il verdetto finale, a favore di Priene, sono cittadini rodii incaricati (ll. 12-13) di giudicare (κρινούντι), misurare i confini (ὀριζοῦντι) e redigere una sentenza motivata (ἀποφαινοῦντι) o promuovere una riconciliazione (συλλυσοῦντι). Dopo il verdetto sono sempre loro che ristabiliscono i confini facendo scolpire (ἐπεκολάψαμεν) gli *horoi* di confine tra le due *chorai* samia e prienese (ll. 159-168).¹⁷ Stesso discorso vale per *gaodikai* e *dasteres*, che svolgono funzioni analoghe in altri arbitrati internazionali legati a controversie agrarie e di confine.

16. *IGDS* 197, l. 5 ss. La clausola si trova in quello che si ritiene sia un frammento di *IG XIV* 352 (*SEG* 31 825; *I.Sicily* 3651). Vd. Corsaro 1990, 220-221; Prestianni 2004-2005.

17. Per un commento all'intero documento si rimanda a Magnetto 2008, in part. 145-149 per le figure arbitrali; 86-89 per una discussione sulla *chora* oggetto del contenzioso.

2. Controllo e protezione delle terre

Un aspetto istituzionale che possiamo definire preliminare al godimento e allo sfruttamento vero e proprio delle terre della città riguarda l'operato di funzionari incaricati di verificare e garantire che la *chora* di una polis, o una parte di essa, mantenesse l'assetto che gli organismi cittadini preposti le avevano assegnato. Un compito di questo genere investiva anche la sfera del diritto alla terra e, di conseguenza, dell'accesso alla *politeia* di una città. Dato l'alto grado di responsabilità che questo genere di compiti richiedeva e il fatto che avessero a che fare con il controllo della cittadinanza, essi erano, di norma, affidati a magistrati della polis dall'alto profilo istituzionale.

E infatti già a partire dagli albori del V secolo a.C., nel *tethmos* sulla distribuzione delle terre noto come bronzo Pappadakis troviamo una clausola relativa a un possibile, e lecito secondo la legge, scambio di lotti tra gli *apoikoi*, che doveva avvenire in presenza di un *archos* (IG IX 1².3 609; ML 13, ll. 20-21: τὸς δὲ κοῖλος μὀρος διαδόντο : ἀλλαγὰ δὲ βέβαιος ἔστο, ἀλαζέσθο δὲ ἀντὶ τῷ ἀρχῷ). Di questa magistratura non si conosce molto; la legge informa però che erano chiamati a svolgere un compito di grande responsabilità sul piano civico: garantire che lo scambio di lotti non alterasse la distribuzione delle terre stabilita per legge. Stessa funzione che fu probabilmente ricoperta due secoli più tardi dalle *archai* della gemella iscrizione di Kerkyra Melaina, se l'integrazione τὰς δὲ ἀρχὰς alla l. 10 è corretta.¹⁸

Un più definito ruolo di sorveglianza dei terreni è invece quanto emerge da un'iscrizione di V secolo che regola la vendita di beni confiscati a Chio (Koerner, *Gesetzestexte* 62¹⁹), stabilendo la delimitazione di un distretto, la Lophitis, con 75 horoi. Gli *horophylakes* (da intendersi come guardiani degli *horoi*) hanno il compito di riscuotere le ammende contro chi elimini, sposti e renda illeggibili gli *horoi* che delimitano il terreno.²⁰ Un compito che rimanda, come già notato da Michele Faraguna, alle figure istituzionali degli *agronomoi* menzionati da Aristotele nei passi sopra citati, e agli omonimi magistrati custodi dei campi evocati da Platone nelle *Leggi* (*Leg.* 842e). *Horophylakes* che sembrano operare in ambiti simili anche agli *hyloroi* (i guardiani dei boschi), di cui però, oltre alla

18. *Syll.*³ 141, ll. 10-11: τὰς δὲ ἀρχὰς ὀμύνουσι μηδ[έποτ]ε τὰν πόλιν μηδὲ τὰν χώραν ἀνδαιτον ποιή[σασθαι] μηδαμῶς. Per gli aspetti agrari, la forma di insediamento e per la discussione sulle integrazioni al testo vd. Lombardo 1993, in part. 171-188.

19. Per un commento al testo vd. Faraguna 2006 e Id. 2019a; Matthaiou 2011, 13-34; cf. Zurbach 2015, 313-326. Vd. anche Corsaro 1990, 214.

20. *SGDI* 5653, ll. 9-19: ἦν τίς τινα τῶν ὄρων τούτων | ἢ ἐξέληι ἢ μεθέληι ἢ ἀφανέα ποιήσει ἐπ' ἀδικίῃ| τῆς πόλεως ἑκατὸν σ|τατήρας ὀφειλέτω, κἀτι|μος ἔστω πρηξάντων δ' ὀροφύλακες ἦν δὲ μὴ πρη|ξοισιν, αὐτοὶ ὀφειλόντω|ν πρηξάντων δ' οἱ πεντε|καίδεκα τὸς ὀροφύλακας.

menzione aristotelica ricordata sopra, si conosce finora una sola attestazione in un'iscrizione tessala di V sec. a.C.²¹

Affini ai compiti di cui sono responsabili queste magistrature potrebbero essere anche alcune delle mansioni dei *phrouarchoi*. Lo si coglie già in una tavoletta bronzea opistografa, per il momento inedita, proveniente da Pyri, Tebe, di cui ha dato notizia preliminare Angelos Matthaiou (*SEG* 60 507).²² Nella tavoletta, che si data al più tardi agli inizi del V secolo, sono menzionati dei *prorarchoi* che, insieme alla *bola*, hanno il compito di sequestrare (A, l. 3: $\alpha\nu<\acute{\epsilon}>\lambda\alpha\sigma\alpha\nu?$) qualcosa che è in lacuna, ma dal contesto sembra di ricavare che si tratti di terreni. In attesa che la pubblicazione del testo confermi o smentisca questa possibilità, si può per il momento ipotizzare che i *prorarchoi* fossero incaricati di sequestrare delle terre che avevano ispezionato nella *chora* e che avevano trovato irregolarmente sfruttate.²³ E del resto il sistema costituito da *agronomoi/phrouarchoi* e *kryptoi* a guardia del territorio descritto da Platone nelle *Leggi* funzionava in modo del tutto simile (*Leg.* 760b-763c, 778e).²⁴

3. Locazioni di terre pubbliche e sacre

La locazione di terre pubbliche o sacre costituisce senza alcun dubbio il settore meglio conosciuto dell'amministrazione agraria per quanto concerne i funzionari preposti. In questo ambito normalmente la città si affidava per le procedure di aggiudicazione dell'affitto e per la gestione dei terreni a magistrature ordinarie che rappresentavano la città o, nel caso di sottogruppi civici, a demarchi e fratriarchi,²⁵ o funzionari dei santuari che amministravano beni mobili e immobili. In questa sede dunque si è scelto di proporre soltanto qualche esempio paradigmatico, come è il caso dei magistrati del tempio ($\omicron\iota\ \nu\epsilon\omega\pi\omicron\iota\alpha\iota$) nell'iscrizione della città di Arcesine nell'isola di Amorgo per la locazione delle terre del santuario di Zeus Temenites (Pernin, *Baux* 131, IV sec. a.C.). L'iscrizione ha conosciuto una ricca bibliografia già a partire dagli studi fondanti sulla proprietà in Grecia di Paul Guiraud.²⁶

I magistrati del tempio sono chiamati a svolgere ogni genere di incarico che riguardi le terre sacre date in locazione. In sostanza, tutto ciò che pertiene alla

21. *Hyloros* è magistrato eponimo a Thetionion in Tessaglia, V a.C. (*IG* IX,2 257).

22. Matthaiou 2014, 215-220.

23. Vd. e.g. *IRhamn.* 3, decreto del 364/3 a.C. da Ramnunte in cui lo stratego Epicare, essendosi preso cura del *phrouion*, era stato onorato con varie motivazioni, tra le quali il fatto che aveva custodito le terre, consentendo ai contadini di lavorare, e aveva protetto le vigne.

24. Sulla connessione dei noti passi platonici con il decreto di Ramnunte vd. Knoepfler 1993, in part. 332-334.

25. Esempi in Pernin, *Baux*, p. 495.

26. Guiraud 1893, 472. Vd. in part. Brunet-Rougemont-Rousset 1998, 222-231, no. 52; Rhodes-Osborne, *GHI* 59; Pernin, *Baux* 131, con ampia bibliografia.

gestione dei terreni e al contratto ad essi relativo (*dokimasia* dei garanti, verifica e accettazione dei locatari, tipo di colture impiantate e loro vendita, dimensioni dei lotti, modalità di concimazione, riscossione del canone d'affitto e delle ammende relative al mancato pagamento) è delegato ai *neopoiiai* (ll. 1-50). Risulta invece a carico dei *tamiai* la riscossione del *telos* annuale sugli affitti, i cui proventi vanno direttamente alla città, e che dunque dal punto di vista finanziario confluiscono in un'altra voce di bilancio rispetto alle locazioni e alle ammende sui ritardi nel pagamento delle locazioni. Sempre i *tamiai* sono responsabili per il pagamento dell'ammenda relativa in caso di insolvenza (ll. 47-50). Al consiglio, sollecitato da denuncia di privati, spetta invece il compito di stabilire le ammende contro chi praticherà allevamento in queste terre destinate ad uso agricolo (ll. 36-38).²⁷ Come si vede, dunque, la gestione degli interessi economici intorno a questi terreni è integrata tra magistrature del santuario e ufficiali pubblici, con una precisa e motivata divisione dei compiti. In particolare, la clausola che regola l'infrazione dell'interdizione al pascolo, che non riguarda solo gli affittuari dei terreni del santuario, ma qualsiasi proprietario di bestiame, è come ci si attenderebbe di competenza della città (e non dei *neopoiiai*), a seguito di denuncia davanti al consiglio.

Più avanti, alle ll. 53-54, viene menzionata una denuncia da parte di privati ai *masteres*, funzionari sui cui compiti non sappiamo altro, anche a causa della lacunosità della pietra.²⁸ Da fonti lessicografiche, in particolare Fozio, ma già Arpocrazione²⁹ si sa che erano ritenuti magistrati incaricati di riscuotere le proprietà degli esuli, e che si occupavano di recuperare i beni del popolo. Nel nostro documento paiono funzionari incaricati di ricevere denunce riguardanti il cattivo operato dei *neopoiiai*, in caso di contestazioni con gli affittuari legate al pagamento del canone.³⁰ Arpocrazione parla di un'*arche*, ma non è certo che in questo specifico caso si tratti di una magistratura, anche se il fatto che abbiano funzioni di verifica su funzionari con incarichi finanziari fa pensare che così fosse.

Questo importante documento, spesso chiamato in causa negli studi sullo statuto delle terre sacre, fornisce anche l'occasione per una riflessione sulla sovrapposizione dei piani pubblico e sacro nelle mansioni dei funzionari coinvolti

27. Vd. in proposito Chandezon 2003, n° 34, 143-147, il quale però sostiene che il divieto vale solo per il *temenos* e non per tutti i campi.

28. I *masteres* sono stati talvolta identificati, in relazione a questo documento, come la magistratura incaricata di concedere in locazione le terre del santuario di Zeus Temenites (Horster 2004, 188), anche se la responsabilità delle locazioni sembra ricadere piuttosto sui *neopoiiai*.

29. Phot., s. v.: Μαστήρες: οἱ τὰ φυγαδευτικά χρήματα εἰσπράττοντες; Ηαρποκρ. s. v. Μαστήρες: Ὑπερείδης ἐν τῷ πρὸς Πάγκαλον. ἔοικεν ἀρχὴ τις εἶναι ἀποδεδειγμένη ἐπὶ τοῦ ζητεῖν τὰ κοινὰ τοῦ δήμου, ὡς οἱ ζητῆται καὶ οἱ ἐν Πελλήνῃ μάστροι, ὡς Ἀριστοτέλης ἐν τῇ Πελληνέων πολιτείᾳ.

30. Su *mastroi*, *masteres* e altri magistrati con accezione semantica simile vd. Fröhlich 2004, 181-192, in particolare 184-186 per i *masteres* di Arcesine. In alcune iscrizioni dell'Elide, datate alla prima metà del V secolo, compare la *mastrua*, un collegio avente l'incarico di controllo sui magistrati (così Minon 2007, 500-502).

nell'amministrazione della *chora* di Arcesine. È un dato di fatto che una distinzione funzionale tra i due piani esiste, e il nostro testo lo mostra bene; ma da un punto di vista amministrativo la distinzione nelle competenze degli amministratori nella gestione delle terre non risiede nella categorizzazione, che è già antica e sulla quale non è il caso di soffermarsi, tra δημόσια γῆ e ἱερὰ γῆ. Essa è da ricercarsi piuttosto nell'amministrazione delle entrate, che vengono trattate diversamente quando sono ricavate direttamente (canone d'affitto – gestito dai *neopoiat*), o indirettamente (eventuali τέλη – gestiti dai *tamiat*) dallo sfruttamento del suolo.³¹ Dunque anche le magistrature che si configurano come afferenti al santuario (funzionari e non sacerdoti) di fatto amministrano i beni fondiari e i loro frutti per conto della città,³² in una forma di gestione integrata, efficacemente illustrata da Denis Rousset in un contributo recente.³³

Lo stesso genere di strutturazione delle competenze amministrative si trova ad esempio ad Atene nella locazione del *temenos* di Codros, Neleos e Basile (*IG I³ 84*),³⁴ dove a gestire l'affitto dei terreni è l'arconte *basileus* con i *poletai* (ll. 11-12),³⁵ mentre la riscossione delle rendite e il deposito presso i tesoriere degli Altri Dei sono affidati agli *apodektai* (ll. 14-18), ufficiali che si occupano di riscuotere e distribuire le entrate pubbliche, qui attestati per la prima volta.³⁶ E i terreni sono delimitati e divisi dagli *horistai* (l. 7), come ad es. nelle già menzionate tavole di Eraclea. Del resto lo stesso Aristotele nel VI libro della *Politica* (1322b 22-25), sempre nell'ambito della discussione sulle magistrature delle città greche,

31. Sulla gestione delle risorse patrimoniali vd. ora Migeotte 2014a, 125-130.

32. Tanto è vero che i *neopoiat* di Arcesine sono opportunamente definiti «des magistrats de la cité-État d'Arkésiné chargés de la gestion des sanctuaires» da Brunet e Rougemont in Brunet-Rougemont-Rousset 1998, 223 n. 1.

33. Rousset 2013, 113-133. Il contributo di Rousset è rilevante per molti aspetti, tra cui anche per le riflessioni sulla percezione antica e moderna della distinzione tra terre pubbliche e sacre nel mondo greco, un tema ampio e dibattuto negli studi contemporanei; ulteriori valutazioni sullo statuto dei beni sacri e sulla legittimità del concetto di proprietà nella distinzione tra pubblico e sacro sono in Rousset 2015, in particolare 388-391. Considerazioni importanti sul rapporto, anche quantitativo, tra terre sacre e terre pubbliche sono in Ampolo 2000. Su *chora* pubblica e sacra in età arcaica e classica vd. anche Horster 2004, 7-54, in part. 53-54. Per il caso di Atene cf. soprattutto Papazarkadas 2011 (in part. 1-15 con resoconto del dibattito moderno), dalle cui considerazioni partono le riflessioni di Rousset, anche per una analisi sull'esistenza (o meno) di beni fondiari di proprietà pubblica ad Atene.

34. Vd. anche Osborne-Rhodes, *GHI* 167.

35. Il ruolo dei *poletai* appare preliminare rispetto a quello del *basileus* (sintesi della discussione in Osborne-Rhodes, *GHI* 167, 401). Altrove invece, sono loro a concedere le terre in locazione, come nel caso per altri aspetti ambiguo della legge sulle Piccole Panatenee del 335 a.C. ca. (*Athenian Agora* XVI 75; Osborne-Rhodes, *GHI* 81) in cui danno in affitto la Nea (terreni forse oggetto di conquista), stabiliscono i garanti per gli affittuari, e si occupano di vendere la tassa di 1/50 sulle terre. Anche qui, come in *IG I³ 84*, il canone viene raccolto dagli *apodektai*, che sono incaricati di consegnarlo agli *hieropoioi*, i quali lo utilizzeranno per finanziare le Piccole Panatenee. Si tratta delle ll. 8-21; la parte che riguarda gli *apodektai* è integrata fortemente, ma vd. Arist. *Ath. Pol.* 47, 5.

36. Sulle funzioni degli *apodektai* vd. Arist. *Ath. Pol.* 48, 1-2. Cf. Papazarkadas 2011, 84-85.

menzionava anche i funzionari dei templi (ἱερεῖς τε καὶ ἐπιμεληταὶ τῶν περὶ τὰ ἱερά), considerandoli un capitolo a se stante, ma pur sempre interno all'amministrazione cittadina. E così tra i funzionari della città sono compresi *hieropoioi*, *epistatai*, *epimeletai*, incaricati di amministrare culti e santuari differenti, anche con compiti di gestione delle terre assegnate al santuario.

Tornando all'amministrazione della *chora* di Dioniso e di Atena Polias a Eraclea, dopo il lavoro di delimitazione dei lotti svolto dalla commissione degli *horistai*, spetta a due funzionari pubblici eletti annualmente, i *polianomoi* (IG XIV 645, ll. 95, 104 etc.), concedere in locazione le terre dei due santuari;³⁷ a loro da soli o insieme ai *sitagertai*,³⁸ compete la riscossione del canone d'affitto e delle eventuali multe; devono ricevere e accettare i garanti presentati dagli affittuari, e i loro successori dovranno occuparsi di verificare che le locazioni vengano rispettate (I, ll. 104-105).³⁹ Anche in questo caso la gestione delle locazioni di terreni consacrati alle divinità appare perfettamente integrata nell'amministrazione della città.

La medesima parziale sovrapposizione tra gestione di terre pubbliche e terre del santuario emerge anche nel piccolo gruppo di documenti degli affitti di Thespie (Pernin, *Baux* 21-28, seconda metà del III sec. a.C.).⁴⁰ Benchè la maggiore parte di essi (in tutto otto) registrino locazioni di terre sacre, un paio di decreti presentano anche locazioni di terre pubbliche. L'insieme dei documenti presenta delle notevoli affinità di struttura, con la *prorrhesis*, e le condizioni generali dell'affitto, seguita da una lista di terreni affittati, nome dell'affittuario, nome dei garanti e importo del canone. In due iscrizioni (Pernin, *Baux* 23 e 26)⁴¹ si parla rispettivamente di terra pubblica (τὰν γᾶν τὰν δαμοσίαν) e di parcelle (τὼς γύας). L'aggiudicazione dei terreni dell'intero dossier è affidata a un collegio di magistrati definito ἄ ἀρχά, e in un paio di casi agli *hiararchai*, mentre intervengono, in un ruolo secondario, anche i tesoriери delle Muse e i *katoptai*. È degno di nota proprio il fatto che in uno dei due documenti che registrano locazioni di terre pubbliche la messa in locazione dei terreni non sia affidata all'*archa*, come

37. L'intestazione alle ll. 94-96 comprende *ha polis*, i *polianomoi* e gli *horistai*, ma le procedure di assegnazione dei lotti sono svolte soltanto dai *polianomoi*, che possono associarsi anche dieci cittadini per le verifiche periodiche sulle locazioni.

38. Sui *sitagertai* e la riscossione del canone in natura, e la connessione con la magistratura degli *hieromnamones* ἐπὶ τῷ σίτῳ a Locri e dei *sitophylakes* a Tauromenion vd. le osservazioni di Fantasia 2010, 80-81.

39. Πολιανόμοι sono attestati anche a Cirene, in un decreto di I sec. a.C. (SEG 9 354) che sono incaricati di registrare; è ipotizzabile tanto per Eraclea quanto per Cirene una derivazione peoponnesiaca della magistratura. Per la verifica preliminare dei terreni e dei garanti e per i magistrati incaricati in questo documento vd. Feysel 2009, 337.

40. Pernin presenta una nuova disposizione dei testi, in buona parte frammentari, rispetto all'edizione di Roesch, *IThesp.* 44-57; 72.

41. Vd. Pernin, *Baux*, rispettivamente pp. 114-117 e 125-129; *IThesp.* 53 e 56.

ci si attenderebbe, ma agli *hiararchai*;⁴² probabilmente, come già ipotizza Isabelle Pernin, per un diverso impiego delle rendite, forse per l'organizzazione di qualche evento legato al culto. Il ricorso a due figure ufficiali differenti che lavorano nel medesimo contesto rimanda del resto significativamente al binomio aristotelico *ἱερεῖς τε καὶ ἐπιμεληταὶ τῶν περὶ τὰ ἱερά* menzionato sopra.

Per chiudere questa rassegna sui funzionari nelle locazioni di terre pubbliche e consacrate alla divinità non si può non menzionare il caso del tutto particolare di integrazione tra istituzioni poleiche e terre santuariali costituito dai numerosi documenti d'affitto provenienti dalla regione di Mylasa, in Caria. La città godeva di una *chora* piuttosto estesa, sulla quale sorgevano diversi santuari, in particolare a Sinouri e a Olymos.⁴³ Queste comunità praticarono, tra la fine del II e gli inizi del I sec. a.C., un sistema peculiare (e per certi aspetti spregiudicato) di investimento dei beni, in cui la città per conto del santuario investiva sulle terre per allocare in modo sicuro le proprie entrate. Infatti i terreni venivano acquistati dalla comunità cittadina in favore del santuario per essere poi messi in locazione dal santuario stesso ai loro ex proprietari. Attori di questo complesso meccanismo finanziario sono due categorie di funzionari, gli *ktematonai* e i *tamiai*.

Dal Pernin, *Baux* 166 (*IMylasa* II 801), decreto che fa parte di un ampio gruppo di documenti a testimonianza di questo genere di transazioni, apprendiamo inoltre che, per poter acquistare una parte dei fondi agrari per conto del santuario, il demos di Olymos ha fatto ricorso al prestito di un privato tramite gli *ktematonai*, definiti una commissione di uomini scelti *ad hoc* (τοῖς εἰρημένοις ἀνδράσι). Da altri documenti del dossier si ricava la restante procedura: gli *ktematonai* (Pernin, *Baux* 182, l. 2; *IMylasa* II 806)⁴⁴ sono designati dalla comunità per procedere all'acquisto, dopo aver compiuto un'ispezione e una conseguente valutazione dei terreni. I *tamiai* della città sono incaricati di riscuotere il canone d'affitto di terreni che, una volta acquistati, vengono messi in locazione; di riaggiudicarli nel caso sorgano controversie e di redigere e far iscrivere i contratti. Entrambe le procedure di vendita e locazione sono presenti ad es. in Pernin, *Baux* 142, ll. 15-19 (*IMylasa* I 206),⁴⁵ ma anche altrove. Di fatto questo tipo di procedura costituiva una forma di prestito ipotecario, perché i venditori dei fon-

42. Pernin, *Baux* 23, ll. 11-12 (230-220 a.C.): ὁ μισθωσάμενος π[άρ] τ[ῶ]ν ἱερ[αρ]χ[ά]ων [τὰν γὰρ τ]ᾶν δαμοσί[α]ν τὰν ἐν Δρυμοῖ φερ]γ[εῖσι φέ]τια [πέ]ντε κή [φ]ίκατ[ι], κτλ. L'integrazione della l. 11 è possibile grazie alla parte seguente del testo.

43. Ma anche a Mylasa stessa e a Hydai. Anche questa serie di documenti, edita da Blümel in *IMylasa* I e II, più nuovi frammenti pubblicati dallo stesso in varie sedi, è stata ora risistemata e ripubblicata con nuove letture da Pernin, *Baux* nn^o 137-253, cui si fa riferimento per la restituzione dei testi e per l'apparato bibliografico.

44. Vd. anche Pernin, *Baux*, p. 496.

45. γενομένης [δὲ τῆς ὥνης] | τῶν προγεγραμμένων τοῖς κτηματῶν[αις εἰς τὸ τοῦ] | θεοῦ ὄνομα, μισθῶσεται τὰ προγεγραμμένα πάντα | αὐτὸς Διόδοτος παρὰ τῶν ταμιῶν τῆς φυλῆς κατὰ | χρηματισμὸν ἐν τῷ {i} αὐτῷ χρ[ό]ν<ω>[ι].

di, dei privati cittadini, vi ottenevano una locazione perpetua. Mentre dunque per l'acquisto delle terre la comunità si serviva di una magistratura istituita allo scopo, con una procedura completamente gestita dalla città, per la riscossione delle rendite impiegava invece una magistratura ordinaria, i *tamiai* della città.

4. Confisca/vendita di terre pubbliche

Quando si passa a considerare le testimonianze di confische e vendite di terre pubbliche si osserva che le procedure di aggiudicazione diventano ulteriormente istituzionalizzate, gestite da commissioni di magistrati della città con mansioni finanziarie di grande responsabilità - come i *poletai* ad Atene, rimanendo sempre sull'esempio più noto. Va da sé che Atene fa la parte del leone in termini documentari; ma un esempio rilevante, almeno sul piano cronologico, è costituito dalla tavoletta inedita da Tebe *SEG* 60 507, menzionata sopra a proposito dei *prorarchoi* incaricati di sequestrare dei terreni impropriamente occupati. Accanto all'elenco dei lotti di terra sono menzionati anche i *πρατίδιοι*, noti soltanto da questa iscrizione, che Matthaïou ipotizza fossero dei funzionari legati alla sfera della vendita.⁴⁶ Un ulteriore indizio in tal senso potrebbe essere costituito da un lemma di Esichio, che spiega la voce *πρατίας* come colui che vende e pubblicizza le cose pubbliche (Hesych. s. v. *πρατίας*: ὁ τὰ δημόσια πωλῶν καὶ κηρύσσων); lo slittamento semantico sarebbe in questo caso lo stesso che caratterizza i *poletai* in ambito ateniese. Interpretati in tal modo i *pratidion*, il testo si configurerebbe dunque come un registro di vendite di terreni confiscati - il più antico finora conservato - ma per il momento non si può dire di più.

Non sappiamo invece quali funzionari fossero preposti alle vendite di terre pubbliche a Mileto nel III secolo a.C., ma sappiamo bene che esistevano dei magistrati, gli *οἰνοφύλακες*, o più probabilmente *ῶνοφύλακες* (*IMilet* I.3 33; *Milet* VI.1 33),⁴⁷ incaricati di conservare il registro delle vendite e di registrare i nomi dei terreni assegnati ai nuovi cittadini di Mileto (mercenari cretesi) stanziatisi nella *chora* di Miunte. Un caso a sé anche in quest'ambito è invece costituito ad Atene dalle *rationes centesimarum*. Senza tornare sulla questione della natura reale di questi documenti che registrano il pagamento di una tassa dell'1% sulle vendite di terre pubbliche (di gruppi civici, demi, fratricie) a privati cittadini ateniesi nel IV secolo a.C.,⁴⁸ è rilevante in questa sede che la presenza di magistrati nelle registrazioni,

46. Per quanto concerne la funzione dei *pratidion*, Matthaïou prospetta anche un'interpretazione alternativa, legata a una possibile derivazione dalla radice *πρατ-* = *πρωτ-*, *πρώτος*, di «tribal formation (Πρατίδιοι)» (Matthaïou 2014, 217).

47. L'interpretazione come «custodi delle vendite» segue la lettura alla l. 5 *ῶνοφύλαξι* in luogo di *οἰνοφύλαξι*, come è stato fatto dagli editori più recenti a partire da Hermann, *Milet* VI.1 33: vd. Faraguna 2000, 82.

48. Si rimanda alla trattazione di Lambert 1997, con le osservazioni di Faraguna 1998.

come demarchi, comarchi e fratriarchi, nasce dalla necessità di rappresentare legalmente la parte venditrice (demi, fratrie ecc.) e non di presiedere alla riscossione della tassa, tanto meno di gestire l'atto di vendita delle terre in oggetto.

5. Vendita di beni fondiari tra privati

I magistrati operanti nella gestione dei beni privati hanno invece, per la natura stessa del loro compito, una funzione più limitata rispetto a quella delle *archai* che presiedono alla vendita di terra pubblica, e che consiste sostanzialmente nella registrazione degli atti. Una prima testimonianza è costituita dalla nota legge di Alicarnasso relativa a proprietà terriere soggette a contesa (*Syll.*³ 45; ML 32; Fabiani 2017, n° 19, 475/450 a.C.). Qui le comunità di Alicarnasso e Salmakis deliberano una legge che stabilisce un periodo di tempo entro il quale contestare ed eventualmente portare a processo le vendite di alcune proprietà immobiliari (terre e case). Il processo sarà basato sulla parola degli *mnemones*, incaricati di ricordare (e forse trascrivere) le transazioni.⁴⁹ Una magistratura che rimanda immediatamente agli *mnemones* incaricati tra le altre mansioni di registrare i contratti di cui parla Aristotele in *Pol.* VI 1321b 34-40, sempre nell'ambito della discussione sulle magistrature della città ricordata sopra a più riprese.

Anche Teofrasto si sofferma sulle mansioni di pubblicità degli atti quando descrive che genere di funzioni esercitavano i magistrati preposti alla *epimeleia* dei contratti nelle vendite di terre. Si tratta del noto frammento dei *Nomoi* concernente i contratti trasmesso da Stobeo (fr. 650 Fortenbaugh = fr. 21 Szegedy-Maszak = fr. 97 Wimmer *ap.* Stob. 4, 2, 20).⁵⁰ Nei primi paragrafi (1-3) si riferisce probabilmente alle sole vendite di terre. Qui Teofrasto modula variamente, in termini non sempre chiari, i vari generi di alienazione agraria nelle città greche tramite qualche esempio pratico. In sintesi, vengono illustrati diversi tipi di vendita: alcuni avvengono senza l'intervento di un magistrato cittadino e si procede tramite annuncio da parte dell'araldo o ricorso ai vicini (come è ad es. il caso celebre di Thurioi); in altri casi deve essere presentata notizia scritta al magistrato 60 giorni prima dello svolgimento della transazione; in altri ancora la vendita avviene in presenza del magistrato. In questi ultimi due casi ai magistrati (*ai archai*) è affidato il compito di registrare la transazione, e/o di ricevere giuramento da entrambe le parti che la vendita/acquisto è legale (cioè che il terreno è libero da ipoteche o altri gravami e può essere venduto). Proprio in virtù di garante della

49. Fabiani 2017, n° 19, ll. 16-22: ἦν δέ τις θέλησι δικάζεσθαι περὶ γῆς ἢ οἰκίων, ἐπικαλέσει τω ἐν ὀκτωκαίδεκα μηνσὶν ἀπ' ὅ τ[ε] | ὁ ἄδος ἐγένετο νόμωι δὲ κατάπ[ε]ρ νῦν ὀρκώ(ι)σ<α> τὸς δικαστάς ὅ τ[ι] | ἄν οἱ μνήμονες εἰδέωσιν, τοῦτο καρτερόν ἐναί.

50. Si legga l'ampio commento al frammento in Faraguna 2000, in part. 71-74 in merito alla registrazione degli atti fondiari.

legalità della transazione il magistrato deve rispondere del proprio ruolo (ἀναγκαῖον δηλονότι τοῖς μὲν τὰς ἀρχὰς ὑπευθύνους ποιεῖν), cioè è sottoposto a revisione degli atti da lui compiuti al termine del suo ufficio (ἐύθυναί). Ma la presenza del magistrato funziona anche da garanzia formale della validità dell'atto, che si aggiunge a quella finanziaria prestata dai garanti nei numerosi atti di vendita pervenuti fino a noi.⁵¹

Tra questi, il registro delle vendite dell'isola di Tenos, databile alla fine del IV secolo, è certamente il più interessante, almeno dal punto di vista della procedura (IG XII 5 872). In questo registro di terreni, che documenta 47 transazioni tra privati in cui compaiono, come di consueto, le parti di acquirente, venditore, garanti e testimoni, intervengono gli *astynomoi*,⁵² con l'incarico di presiedere alla registrazione delle transazioni, classificate come vendite ma di fatto, almeno in alcuni casi, pure operazioni di credito (probabilmente sotto la forma di *praseis ephilusei*). Tuttavia, come ha ipotizzato Faraguna, la presenza degli *astynomoi*, apparentemente superflua in transazioni tra privati, si giustifica anche con l'esigenza, legata all'amministrazione cittadina, di riscuotere un *telos* sulle vendite (o formalmente tali) di case e terreni. La procedura peculiare è in ogni caso testimonianza al contempo dell'autonomia amministrativa di ciascuna polis.

In conclusione, ciò che emerge da questa rassegna selettiva di funzionari addetti a vario titolo e a diversi livelli di responsabilità istituzionale alla gestione della *chora* delle città greche è innanzitutto la specificità delle singole città, sia pure all'interno di un quadro amministrativo per larghe maglie in buona parte comune. Alcuni settori dell'amministrazione agraria richiedono come garanzia di legalità la presenza e l'azione di magistrati pubblici, e questo è senz'altro il caso delle vendite di terre pubbliche - ma anche tra privati, per la registrazione degli atti. Ugualmente le azioni che possono compromettere la stabilità nel possesso delle terre assegnate (che riguardano la sfera del controllo e della protezione dei beni fondiari) non possono che avvenire in presenza di magistrati, facilmente controllabili tramite ispezioni e *enthynai*.⁵³ In altri ambiti invece, come ad esempio la locazione di terre pubbliche o sacre, i funzionari della città lavorano accanto a commissioni di privati cittadini incaricati per l'occasione di svolgere mansioni specifiche, normalmente di ispezione, delimitazione e divisione dei lotti (è il caso degli *horistai*, commissione che potremmo definire trasversale, perché comune,

51. Nell'ambito dell'Egitto tolemaico basti rimandare ai *Dikaionomata* di Alessandria (dopo il 259 a.C.), dove viene prescritto che spetta ai *tamiai* della città registrare le vendite per demi e fratrie: P.Hal. 1, ll. 245-246 (Bagnall-Derow 124).

52. Per l'edizione dei testi e l'ampio commento vd. Étienne 1990; cf. anche Faraguna 2000, 89 ss. e Id. 2019b. Su modalità e problemi dell'alienazione di beni fondiari nelle città greche vd. ora Migeotte 2014b e Faraguna 2014, con ricadute sul rapporto tra proprietà sacre e pubbliche, su cui vd. sopra alla n. 33.

53. Come è del resto espresso chiaramente ancora una volta in Arist. *Pol.* VI 1322b 7-10: vd. Fröhlich 2004, 48-49.

con mansioni simili, a diverse città greche in tempi e luoghi diversi). Nel modulare la scelta dei funzionari in base al livello di responsabilità nella gestione dei beni fondiari, le città greche rivelano un'amministrazione che arriva a coinvolgere a vario titolo una parte anche molto ampia delle proprie componenti civiche (dai semplici cittadini, alle suddivisioni civiche etc.).⁵⁴

Infine, nel valutare approcci differenti a realtà di gestione simili, non appare del tutto soddisfacente fare riferimento a un'evoluzione cronologica nella specializzazione delle cariche dei funzionari e dei commissari coinvolti nell'amministrazione della *chora* da città a città – evoluzione che pure dovette esserci, ma che solo in pochi casi possediamo una documentazione sufficiente per poter verificare. Occorre piuttosto pensare in termini di dimensioni della singola polis, come del resto sosteneva Aristotele, con ben più articolate argomentazioni, quando affermava che città più grandi avevano necessità di suddividere le competenze delle *archai*, mentre per le più piccole una magistratura poteva assumere su di sé i più svariati incarichi.⁵⁵ Ma, dal momento che si sta trattando di beni fondiari, un condizionamento ancora più forte nella strutturazione delle cariche preposte all'amministrazione agraria è da cercare piuttosto nell'estensione, nella qualità della *chora*, nel suo potenziale produttivo, e nelle condizioni di sfruttamento del suolo, come mostrano molto bene tra gli altri i casi di Arcesine e di Eraclea.

54. Si rimanda alle interessanti osservazioni di Davies 2015, 347 a commento del quadro dell'amministrazione finanziaria delle città greche che emerge da Migeotte 2014a.

55. Arist. *Pol.* 1299a 34-1299b 19; cf. anche *Pol.* 1321b 6-11, più volte menzionato.

Bibliografia

- Ampolo 2000 = C. Ampolo, *I terreni sacri nel mondo greco in età arcaica e classica*, in *Production and Public Powers in Classical Antiquity*, ed. by E. Lo Cascio, D.W. Rathbone, Cambridge 2000, 14-19.
- Brunet-Rougemont-Rousset 1998 = M. Brunet, G. Rougemont, D. Rousset, *Les contrats agraires dans la Grèce antique. Bilan historiographique illustré par quatre exemples*, «HSR» 9 (1998), 211-245.
- CGRN = J.-M. Carbon, S. Peels, V. Pirenne-Delforge, *A Collection of Greek Ritual Norms* (CGRN), Liège 2016- (<http://cgrn.ulg.ac.be>, consultato nel 2020).
- Chandezon 2003 = Ch. Chandezon, *L'élevage en Grèce (fin V^e-fin I^{er} s. a.C.). L'apport des sources épigraphiques*, Bordeaux 2003
- Cordano 2004 = F. Cordano, *Geometria e politica a Thurii e altrove*, in *Diodoro e l'altra Grecia. Occidente, Ellenismo nella Biblioteca storica*. Atti del Convegno, Milano, 15-16 Gennaio 2004, a c. di C. Berzot, F. Landucci, Milano 2004, 239-256.
- Corsaro 1990 = M. Corsaro, *Qualche osservazione sulle procedure di recupero delle terre pubbliche nelle città greche*, in *Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Siena - Pisa, 6.-8. Juni 1988), hg. v. G. Nenci, G. Thür, Weimar-Wien-Köln 1990, 213-229.
- Costa 2018 = V. Costa, In officina Philochori: *l'arcontato di Apollodoro (350/49 a.C.) e i confini della hiera orgas*, «RaRe» 11 (2018), 95-110.
- Davies 2015 = J.K. Davies, *Migeotte's Finances ...: Altertumswissenschaft and the economic historian*, «Topoi», 20.2 (2015), 345-357.
- Erdas 2002 = *Cratero il Macedone. Testimonianze e frammenti*, a c. di D. Erdas, Tivoli 2002.
- Erdas 2006 = D. Erdas, *Forme di stanziamento militare nel mondo greco e organizzazione del territorio: i casi di Casmene e Brea*, in *Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VII-III sec. a.C.: arti, prassi e teoria della pace e della guerra)*. Atti delle V Giornate Internazionali di Studi sull'Area Elica e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo (Erice 12-15 ottobre 2003), I, a c. di C. Ampolo, Pisa 2006, 45-55.
- Étienne 1990 = R. Étienne, *Ténos II. Ténos et les Cyclades du milieu du IV^e siècle av. J.-C. au milieu du III^e siècle ap. J.-C.*, Paris 1990.
- Fabiani 2017 = R. Fabiani, *19. Legge di Alicarnasso su proprietà contese*, in *Iscrizioni greche. Un'antologia*, a c. di Cl. Antonetti, S. De Vido, Roma 2017, 87-93.

- Fantasia 1977 = U. Fantasia, *Documenti d'affitto delle terre dei Khytidai (Chio, IV sec. a.C.)*, «ASNP» s. III, 7 (1977), 27-55.
- Fantasia 2010 = U. Fantasia, *La politica del grano pubblico nelle città greche: alcune riflessioni a partire dalla legge di Agirrio*, in *Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3 a.C.*, a c. di A. Magonetto, D. Erdas, C. Carusi, Pisa 2010, 67-97.
- Faraguna 1998 = M. Faraguna, *Un nuovo studio sulle «rationes centesimarum»*, «Dike» 1 (1998), 171-18.
- Faraguna 2000 = M. Faraguna, *A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiari*, «Chiron» 30 (2000), 65-115.
- Faraguna 2006 = M. Faraguna, *Terra pubblica e vendite di immobili confiscati a Chio nel V sec. a.C.*, «Dike» 8 (2006), 89-99.
- Faraguna 2014 = M. Faraguna, *Alienation of Public and Sacred Landed Properties in Greek Cities: A response to Léopold Migeotte*, in *Symposion 2013. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Cambridge MA, 26.-29. August 2013)*, hg. v. M. Gagarin, A. Lanni, Wien 2014, 303-312.
- Faraguna 2019a = M. Faraguna, *Aspetti dell'amministrazione pubblica della terra a Chio in età classica ed ellenistica*, in *Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi*, a c. di Lorenzo Gagliardi, Laura Pepe, Milano 2019, 105-129.
- Faraguna 2019b = M. Faraguna, *Loans in an Island Society: The Astynomoi-inscription from Tenos*, in *Debt in Ancient Mediterranean Societies. A Documentary Approach*, éd. S. Démare-Lafont, Genève 2019, 215-234.
- Feyel 2009 = Ch. Feyel, *Δοκιμασία. La place et le rôle de l'examen préliminaire dans les institutions des cités grecques*, Nancy 2009.
- Fröhlich 2004 = P. Fröhlich, *Les cités grecques et le contrôle des magistrats (IV^e-I^{er} siècle avant J.-C.)*, Genève 2004.
- Georgoudi 2007 = S. Georgoudi, *Les magistrates au service des dieux: le cas des démarques en Attique*, in *Athènes et le politique: dans le sillage de Claude Mossé*, éd. par P. Schmitt Pantel, F. de Polignac, Paris 2007, 83-109.
- Guiraud 1893 = P. Guiraud, *La propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête romaine*, Paris 1893.
- Horster 2004 = M. Horster, *Landbesitz griechischer Heiligtümer in archaischer und klassischer Zeit*, Berlin 2004.
- Lambert 1997 = S.D. Lambert, «*Rationes Centesimarum*». *Sales of Public Land in Lykourgan Athens*, Amsterdam 1997.
- Lombardo 1993 = M. Lombardo, *Lo psephisma di Lumbarda: note critiche e questioni esegetiche*, in *Hesperia*, 3. *Studi sulla grecità d'Occidente*, a c. di L. Braccisi, Roma 1993, 161-188.
- Lombardo 2013 = M. Lombardo, *Horistai: osservazioni sull'evidenza a partire dalle Tavole di Eraclea*, in *Epigrammata*, 2. *Definire, descrivere, proteggere lo spazio. In ricordo di André Laronde*. Atti del convegno di Roma (Roma, 26-27 ottobre 2012), a c. di A. Inglese, Tivoli 2013, 373-395.

- Magnetto 2008 = *L'arbitrato di Rodi fra Samo e Priene*, edizione critica, commento e indici a c. di A. Magnetto, Pisa 2008.
- Matthaiou 2011 = A.P. Matthaiou, *Τὰ ἐν τῇ στήλῃ γεγραμμένα. Six Greek Historical Inscriptions of the Fifth Century B.C.*, Athenai 2011
- Matthaiou 2014 = A.P. Matthaiou, *Four Inscribed Bronze Tablets from Thebes: Preliminary Notes*, in *The Epigraphy and History of Boeotia. New Finds, New Prospects*, ed. by N. Papazarkadas, Leiden 2014, 211-222.
- Migeotte 2014a = L. Migeotte, *Les finances dans les cités grecques*, Paris 2014.
- Migeotte 2014b = L. Migeotte, *L'aliénation de biens-fonds publics et sacrés dans les cités grecques aux périodes classique et hellénistique*, in *Symposion 2013. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Cambridge MA, 26.-29. August 2013)*, hg. v. M. Gagarin, A. Lanni, Wien 2014, 287-302 (ora in Id., *Économie et finances publiques des cités grecques. Volume II. Choix d'articles publiés de 2002 à 2014*, Lyon 2015, 151-164).
- Minon 2007 = S. Minon, *Les inscriptions éléennes dialectales (V^e-II^e siècle avant J.-C.), II. Grammaire et vocabulaire institutionnel*, Genève 2007.
- Moggi 1979 = M. Moggi, *Senocrito, Tucidide di Melesia e la fondazione di Thurii*, «ASNP» s. III, 9 (1979), 499-504.
- Papazarkadas 2011 = N. Papazarkadas, *Sacred and Public Land in Ancient Athens*, Oxford 2011.
- Prestianni 2004-2005 = A.M. Prestianni Giallombardo, *Ambiente e paesaggio nella Sicilia ellenistico-romana. I percorsi dell'acqua nel territorio di Halaesa Archonidea*, «MEP» VII-VIII, 9-10 (2004-2005), 229-248.
- Psoma 2016 = S. Psoma, *From Corcyra to Potidaea: the Decree of Brea (IG F 46)*, «ZPE» 199 (2016), 55-57.
- Rousset 2013 = D. Rousset, *Sacred property and public property in the Greek city*, «JHS» 133 (2013), 113-133.
- Rousset 2015 = D. Rousset, *Les fonds sacrés dans les cités grecques*, «Topoi», 20.2 (2015), 369-393.
- Scafuro 2003 = A. Scafuro, *IG II² 204: Boundary Setting and Legal Process in Classical Athens*, in *Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pazo de Mariñán, La Coruña, 6.-9. September 1999)*, hg. v. G. Thür, F.J. Fernández Neito, Köln 2003, 123-143.
- Zurbach 2015 = J. Zurbach, *Confiscation, conquête et colonisation dans les cités grecques*, «MEFRA» 127.2 (2015), 313-326.